


GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 30 luglio 1991

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 05001

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 giugno 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Orotelli . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 giugno 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Platì Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 giugno 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Caravonica . Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 26 febbraio 1991, n. 225.

Regolamento concernente modificazioni alla normativa sul riconoscimento di efficacia di motori termici di tipo antideflagrante, prevista dal decreto ministeriale 10 maggio 1988, n. 259 Pag. 5

Ministero della marina mercantile

DECRETO 7 giugno 1991, n. 226.

Regolamento recante norme di attuazione dei regolamenti CEE n. 4028/86 e n. 3944/90 in materia di fermo definitivo dell'attività di pesca Pag. 8

Ministero degli affari esteri

DECRETO 23 luglio 1991.

Indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno alle commissioni di avanzamento per la carriera diplomatica per l'anno 1992 Pag. 10

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Consiglio nazionale delle ricerche

DECRETO 9 ottobre 1990.

Modificazione all'allegato 4 dell'ordinamento dei servizi del C.N.R. in ordine alla modificazione della denominazione del Centro di studio sulla cristallografia strutturale di Pavia. (Provvedimento n. 11440) Pag. 11

DECRETO 20 giugno 1991.

Modificazioni agli allegati 3 e 6 dell'ordinamento dei servizi del C.N.R. in ordine all'aumento di organico dell'Istituto gas ionizzati di Padova, dell'Istituto fisica del plasma di Milano e dell'Istituto di neurobiologia di Roma. (Provvedimento n. 11648).

Pag. 11

DECRETO 20 giugno 1991.

Modificazioni agli articoli 24, 25 e 27 dell'ordinamento dei servizi del C.N.R. riguardanti le aree di ricerca. (Provvedimento n. 11649)

Pag. 12

DECRETO 28 giugno 1991.

Rettifica al decreto del presidente del C.N.R. n. 11371 in data 25 settembre 1990 relativo alla soppressione dell'Istituto per la nucleazione aerosoli di Roma. (Provvedimento n. 11661).

Pag. 13

DECRETO 28 giugno 1991.

Modificazioni agli allegati 3 e 4 dell'ordinamento dei servizi del C.N.R. in ordine al comitato di afferenza di alcuni organi di ricerca. (Provvedimento n. 11662)

Pag. 14

DECRETO 3 luglio 1991.

Modificazioni agli allegati 3 e 4 dell'ordinamento dei servizi del C.N.R. in ordine alla istituzione dell'Istituto di ricerca sui sistemi giudiziari di Bologna e del Centro per lo studio delle letterature e delle culture delle aree emergenti di Torino. (Provvedimento n. 11663)

Pag. 17

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Riconoscimento e classificazione di manufatto esplosivo. Pag. 18

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, a conseguire un legato Pag. 18

Ministero delle finanze: Bollettino ufficiale della «Lotteria nazionale del Mare». (Estrazione del 21 luglio 1991). Pag. 18

Ministero del tesoro: Corso dei cambi e media dei titoli del 23 luglio 1991. Pag. 19

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero del tesoro concernente: «Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 luglio 1991». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 171 del 23 luglio 1991) Pag. 21

SUPPLEMENTI

DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 44:

Credito navale, sezione autonoma dell'Istituto mobiliare italiano, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 15 luglio 1991.

Istituto mobiliare italiano, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 15 luglio 1991.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 giugno 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Orotelli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel consiglio comunale di Orotelli (Nuoro), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su quindici assegnati dalla legge, compresi il sindaco e gli assessori municipali, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b*), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Nuoro n. 343/13.1/Gab del 24 aprile 1991 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Orotelli è sciolto.

Art. 2.

La sig.ra Giovanna Agostina Sanna Flamini è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Orotelli (Nuoro) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri, compresi il sindaco e gli assessori municipali, delle quali il consiglio stesso ha preso atto con deliberazione n. 93 del 15 aprile 1991, esaminata senza rilievi dal comitato circoscrizionale di controllo nella seduta del 23 aprile 1991.

Il prefetto di Nuoro, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto consesso, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Orotelli (Nuoro) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della sig.ra Giovanna Agostina Sanna Flamini.

Roma, 24 giugno 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A3406

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 giugno 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Platì.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel consiglio comunale di Platì (Reggio Calabria), a causa delle dimissioni presentate da quattordici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b*), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Reggio Calabria n. 1875/91/Gab del 7 giugno 1991, con il quale il consiglio di Platì è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Platì è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Contarino, vice prefetto ispettore aggiunto, è nominato commissario prefettizio per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Plati (Reggio Calabria) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quattordici consiglieri, sui venti assegnati dalla legge.

Il prefetto di Reggio Calabria, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera b), n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale predetto disponendone, nel contempo, la sospensione.

Si ritiene, che nella fattispecie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto consesso, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Plati (Reggio Calabria) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Contarino.

Roma, 24 giugno 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A3408

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 giugno 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Caravonica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel consiglio comunale di Caravonica (Imperia) a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Imperia n. 1489.13/Gab del 30 maggio 1991 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Caravonica è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Rinieri Ferone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta comunale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Caravonica (Imperia) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi, dapprima a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 14 maggio 1991 con la conseguente decadenza della giunta e successivamente per le dimissioni di undici consiglieri presentate in data 20 maggio 1991 ed acquisite agli atti il 25 maggio 1991.

Il prefetto di Imperia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera b), n. 2, dall'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto consesso, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Caravonica (Imperia) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Rinieri Ferone.

Roma, 24 giugno 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A3407

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 febbraio 1991; n. 225.

Regolamento concernente modificazioni alla normativa sul riconoscimento di efficacia di motori termici di tipo antideflagrante, prevista dal decreto ministeriale 10 maggio 1988, n. 259.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, recante «Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro», recante «Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro» e, in particolare, l'art. 395, comma 3, concernente il riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza diversi da quelli previsti nel decreto medesimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, recante «Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo» e, in particolare, gli articoli 71 e 75 concernenti il divieto di impiegare motori termici, compresi i locomotori a nafta, nei lavori in sotterraneo ove sia probabile o si verifichi la presenza di gas infiammabili od esplosivi;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 maggio 1988, n. 259, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 luglio 1988, n. 162, concernente il riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi di sicurezza per i motori termici di tipo antideflagrante;

Constatato che la disciplina stabilita per i motori Diesel con aspirazione a pressione atmosferica di tipo antideflagrante è estensibile anche ai motori alimentati con turbo compressore, previa integrazione alle modalità di prova di detti motori;

Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 26 febbraio 1990;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. 21828/CO.3 in data 7 maggio 1990;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'allegato I al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 maggio 1988, n. 259, è così modificato:

a) il comma 1 del punto 1 (Campo di applicazione) è sostituito dal seguente: «La presente norma si applica ai

motori Diesel con aspirazione a pressione atmosferica ed ai motori Diesel sovralimentati con turbo compressore, utilizzati su attrezzature mobili destinate a funzionare in ambienti con possibile presenza di grisou»;

b) nel comma 3 del punto 3.1, le parole «(di cui al punto 3.8)» sono sostituite da «(di cui al punto 3.6)»;

c) nel punto 3.5.2. dopo il titolo «Prove di esplosione» è aggiunto il seguente sottotitolo:

«a) Motori alimentati a pressione atmosferica»;

d) alla fine del punto 3.5.2, è aggiunta la seguente lettera:

«b) Motori sovralimentati con turbo compressore.

La prova deve essere effettuata con le seguenti modalità:

1) il collettore di aspirazione montato sulla testata del motore dovrà essere riempito con la miscela di cui al punto a), compressa alla massima pressione di lavoro del turbo compressore indicata dal costruttore;

2) il passaggio del turbo compressore al condotto di aspirazione deve essere chiuso mediante una valvola ad apertura rapida, con sezione di passaggio di almeno 4 centimetri quadrati;

3) l'accensione della miscela deve essere effettuata nel collettore di aspirazione nelle condizioni di miscela precompressa sopraindicate e contemporaneamente deve essere dato il comando di apertura della valvola, al fine di trasmettere l'esplosione al condotto di aspirazione.

Restano ferme tutte le altre condizioni previste al punto 3.5.2., lettera a)»;

e) al punto 3.5.4. dopo il titolo «Prova di tenuta alla fiamma» è aggiunto il seguente sottotitolo:

«a) Motori alimentati a pressione atmosferica»;

f) alla fine del punto 3.5.4. è aggiunta la seguente lettera:

«b) Motori alimentati con turbo compressore.

La prova va eseguita nel modo indicato nella lettera a) del punto 3.5.4. e con le modalità di prova indicate nella lettera b) del punto 3.5.2.»;

g) al punto 4 del comma 2 la parola «norme» è sostituita da «nome».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 26 febbraio 1991

Il Ministro: DONAT CATTIN

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1991
Registro n. 5 Lavoro, foglio n. 199

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

— Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 1:

— Si riporta qui di seguito il testo dell'allegato 1 al D.M. n. 259/1988, quale risulta a seguito delle modifiche apportate dal presente decreto:

«ALLEGATO I

NORME TECNICHE PER MOTORI DIESEL CON ASPIRAZIONE A PRESSIONE ATMOSFERICA PER ATTREZZATURE MOBILI UTILIZZATE IN AMBIENTI GRISOUTOSI.

1. CAMPO DI APPLICAZIONE.

La presente norma si applica ai motori Diesel con aspirazione a pressione atmosferica ed ai motori a Diesel sovralimentati con turbocompressore, utilizzati su attrezzature mobili destinate a funzionare in ambienti con possibile presenza di grisou.

Essa riguarda i motori Diesel e le parti ad esso associate, in particolare:

il motore Diesel collegato ai sistemi di aspirazione dell'aria e di scarico dei gas combusti (da considerarsi come un'unica custodia a prova di esplosione);

le costruzioni elettriche installate sul veicolo (ad esempio: batterie, fari, cavi, ecc);

i dispositivi di controllo e di protezione del motore;

cambio, frizione, freni.

Quanto sopra è citato nel seguito come «apparecchiatura».

La presente norma è intesa a stabilire le prescrizioni costruttive dell'apparecchiatura e le verifiche e prove a cui essa deve essere sottoposta per garantire la sicurezza di funzionamento in ambienti grisoutosi nei confronti dei rischi di esplosione.

2. PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE.

2.1. Generalità.

2.1.1. Materiali utilizzati.

Le leghe utilizzate per la realizzazione della «custodia a prova di esplosione», compresi i sistemi di aspirazione e di scarico, non devono contenere, in peso:

a) più del 15%, in totale, di alluminio, titanio, magnesio;

b) più del 6%, in totale, di magnesio e di titanio.

Per le altre parti che possono essere soggette a urti si deve prevedere un'adeguata protezione o con vernici o con parti metalliche la cui composizione rispetto i requisiti di cui alle lettere a) e b).

Le vernici utilizzate non devono contenere alluminio, magnesio, titanio.

2.1.2. Costruzioni e condutture elettriche.

Tutte le costruzioni elettriche montate sulle attrezzature mobili oggetto della presente specifica devono essere dotate di una adeguata protezione contro i rischi di esplosione e realizzate a regola d'arte. Per quanto riguarda le costruzioni elettriche in custodia a prova di esplosione e le costruzioni elettriche a sicurezza intrinseca devono essere soddisfatte le prescrizioni delle norme CEI 31-1 (1978) e rispettivamente CEI 31-9 (1978) per le costruzioni elettriche del gruppo I. La rispondenza alla regola dell'arte delle costruzioni elettriche deve essere attestata da un certificato rilasciato da un organismo autorizzato secondo le disposizioni vigenti.

I cavi di collegamento devono rispondere a quanto prescritto nel capitolo XIII delle norme CEI 64-2 ed. 1987 (Impianti a sicurezza speciale AD-S) per le condutture nelle zone AD di classe I divisione I. Non è tuttavia ammessa la posa dei cavi in tubi sigillati.

Per i circuiti ausiliari, nel caso di alimentazione in corrente continua è ammesso il collegamento del polo negativo alla massa del veicolo, purché esso sia di tipo antiallante.

2.1.3. Temperatura superficiale.

La temperatura massima superficiale di ogni parte del motore e dei dispositivi ad esso associati deve essere inferiore o uguale a:

150 °C in ambienti grisoutosi con presenza di polvere di carbone;

250 °C in ambienti grisoutosi dove è esclusa la presenza di polvere di carbone.

2.2. Unità di potenza Diesel.

2.2.1. Caratteristiche generali.

Il sistema di aspirazione dell'aria, di combustione e di scarico dei gas deve essere in grado di sopportare, senza deformazioni permanenti, ogni esplosione che può verificarsi al suo interno o di impedire la trasmissione all'esterno di fiamme, scintille o prodotti di combustione in grado di incendiare miscele grisoutose eventualmente presenti nell'ambiente circostante.

Esso deve avere quindi le caratteristiche di una custodia a prova di esplosione.

2.2.2. Giunti.

Gli accoppiamenti tra due parti della custodia a prova di esplosione (giunti) devono rispondere alle prescrizioni della norma CEI 31-1 (1978) sezione II, paragrafo 4 (Giunti a tenuta di fiamma) per le custodie del gruppo IIA.

Non è richiesta la conformità, alle norme sopracitate per i giunti «chiusi» dichiarati tali dal costruttore per esigenze di funzionamento.

Essi devono tuttavia essere in grado di sopportare senza deformazioni permanenti la prova di pressione di cui al punto 3.5.3. e la massima pressione interna di lavoro.

2.2.3. Sistema di aspirazione dell'aria.

Il sistema di aspirazione dell'aria dovrà essere provvisto di un filtro a secco o a bagno d'olio. Tra il filtro ed il collettore di aspirazione dovrà essere montato un tagliafiamma avente le seguenti caratteristiche:

deve essere costruito in modo da evitare il passaggio verso l'ambiente esterno di scintille o gas ad alta temperatura dovuti a ritorni di fiamma;

deve essere montato in modo da non subire danneggiamenti durante il normale funzionamento del motore;

deve essere smontabile;

i materiali usati devono essere resistenti alla corrosione e all'abrasione.

2.2.4. Sistema di scarico dei gas combusti.

Il sistema di scarico deve essere provvisto di un tagliafiamma, che deve essere disposto a valle dello scambiatore di calore.

Il tagliafiamma deve rispondere alle prescrizioni riportate al punto 2.2.3 per il tagliafiamma posto sul sistema di aspirazione.

Qualora il tagliafiama sia realizzato con dispositivo ad acqua (o altri fluidi), esso dovrà essere costruito in acciaio inossidabile comunque resistente alla corrosione, e dovrà essere in grado di sopportare una pressione statica di 3,5 bar. La quantità di fluido dovrà essere tale da assicurare il funzionamento del motore col servizio previsto dal costruttore, garantendo che in ogni momento sia evitata la trasmissione di un'esplosione all'atmosfera circostante.

La temperatura dei gas di scarico nel punto di uscita nell'ambiente circostante non deve superare 80 °C.

2.3. Dispositivi di controllo e di protezione del motore.

Devono essere previsti dispositivi in grado di rilevare con continuità durante il funzionamento del motore le seguenti grandezze:

- massima temperatura del liquido di raffreddamento del motore o di altri sistemi di raffreddamento;
- pressione dell'olio di lubrificazione;
- temperatura dei gas di scarico;
- numero di giri del motore.

Tali dispositivi devono essere in grado di bloccare il funzionamento del motore quando le grandezze sopraindicate escono dai limiti previsti, intervenendo sull'alimentazione del combustibile e sull'ingresso dell'aria.

2.4. Cambio, frizione, freni.

I sistemi di frenatura, cambio e frizione devono essere progettati in modo tale da non provocare durante l'utilizzo riscaldamenti eccessivi in grado di innescare una eventuale miscela esplosiva circostante. In particolare il sistema di frenatura deve essere costruito in materiale antiscintilla.

3. VERIFICHE E PROVE.

3.1. Generalità.

Le verifiche e prove di tipo hanno lo scopo di assicurare che le prescrizioni della presente specifica siano state rispettate su un prototipo o campione dell'apparecchiatura.

Esse devono essere effettuate dal CESI o altro laboratorio autorizzato e comprendono:

- a) verifica dei documenti;
- b) verifica della conformità del prototipo ai documenti;
- c) verifiche sui dispositivi di controllo e di protezione;
- e) prove di esplosione, di sovrappressione e di tenuta alla fiamma;
- f) prova termica;
- g) prova di tenuta agli urti.

Il costruttore deve effettuare le verifiche dimensionali e le prove individuali (di cui al punto 3.6) necessarie per garantire che le apparecchiature dello stesso tipo da lui prodotte siano conformi ai documenti presentati al laboratorio di prova con il prototipo o campione.

3.2. Verifica dei documenti.

Il laboratorio di prova deve verificare che i documenti presentati dal costruttore definiscano correttamente e completamente la sicurezza dell'apparecchiatura.

Inoltre deve verificare che, in sede di progettazione dell'apparecchiatura, siano state rispettate le prescrizioni della presente specifica.

3.3. Verifica della conformità del prototipo o campione di documenti.

Il laboratorio di prova deve verificare che il prototipo o campione dell'apparecchiatura, presentato per le prove di tipo, sia conforme ai documenti del costruttore sopraindicati.

3.4. Verifiche sui dispositivi di controllo e di protezione.

Sarà verificato il corretto funzionamento dei dispositivi di controllo e di protezione di cui al punto 2.3.

3.5. Prove su prototipo.

3.5.1. Generalità.

Queste prove sono effettuate su un prototipo o modello funzionale di motore Diesel completo del sistema di alimentazione dell'aria e del sistema di scarico dei gas.

Verranno eseguite le prove richieste dalle norme per le custodie a prova di esplosione del gruppo IIA paragrafo 14.1 e 14.2, norma CEI 31-1 (1978).

Per quanto riguarda la prova di tenuta alla fiamma oltre alle prove previste per il gruppo IIA, dovrà essere verificato in particolare il comportamento dei tagliafiama anche in presenza di miscela metano/aria.

3.5.2. Prova di esplosione.

a) Motori alimentati a pressione atmosferica.

La prova consiste nel provocare l'accensione di una miscela esplosiva all'interno della custodia e nella misura della massima pressione sviluppata dall'esplosione.

I sistemi di aspirazione e di scarico dovranno essere montati sulla testata del motore nelle condizioni indicate nei documenti forniti dal costruttore.

Una o più valvole di entrata dei gas dovranno essere posizionate in modo da assicurare un omogeneo riempimento del sistema in prova, con una miscela costituita da $4,6 \pm 0,3\%$ di propano in aria.

Saranno effettuate tre prove di esplosione registrando le pressioni all'interno della custodia in prova mediante opportuni trasduttori.

A giudizio del laboratorio le prove potranno essere ripetute modificando la posizione del dispositivo di accensione della miscela.

La massima pressione registrata durante le prove verrà assunta come pressione di riferimento (Pr).

b) Motori sovralimentati con turbo compressore.

La prova deve essere effettuata con le seguenti modalità:

1) il collettore di aspirazione montato sulla testata del motore dovrà essere riempito con la miscela di cui al punto a), compressa alla massima pressione di lavoro del turbocompressore indicata dal costruttore;

2) il passaggio dal turbocompressore al condotto di aspirazione deve essere chiuso mediante una valvola ad apertura rapida, con sezione di passaggio di almeno 4 cm quadrati;

3) l'accensione della miscela deve essere effettuata nel collettore di aspirazione nelle condizioni di miscela precompressa sopraindicate e contemporaneamente deve essere dato il comando di apertura della valvola, al fine di trasmettere l'esplosione al condotto di aspirazione.

Restano ferme tutte le altre condizioni previste al punto 3.5.2, lettera a).

3.5.3. Prova di sovrappressione.

La prova di sovrappressione sarà effettuata sostituendo i filtri tagliafiama di aspirazione e di scarico con piastre metalliche in modo da chiudere completamente la custodia in prova.

Deve essere applicata una pressione uguale a 1,5 volte la pressione di riferimento Pr. La durata della prova deve essere di almeno 10 secondi, con un massimo di 60 secondi.

Qualora la pressione di riferimento non fosse chiaramente valutabile dalla prova di esplosione per la presenza di fenomeni di detonazione, può essere applicato il metodo di prova dinamico previsto al paragrafo 14.1.3.2 della norma CEI 31-1 (1978), precomprimendo la miscela esplosiva a 1,5 bar.

Qualora l'impianto di scarico sia dotato di tagliafiama con dispositivo ad acqua, tale dispositivo deve essere provato separatamente con una pressione di 3,5 bar.

Le prove sono considerate soddisfacenti se il campione in prova non ha subito né deformazioni permanenti né danni tali da comprometterne le caratteristiche di sicurezza.

3.5.4. Prova di tenuta alla fiamma.

a) Motori alimentati a pressione atmosferica.

Il sistema motore/aspirazione/scarico, montato come descritto al punto 3.5.2, è riempito di una miscela esplosiva e posto in una camera di prova che viene riempita della stessa miscela.

Viene quindi innescata la miscela all'interno del sistema.

Devono essere effettuate le seguenti prove:

5 prove con miscela di $12,5 \pm 0,5\%$ di idrogeno e metano in aria ($58 \pm 1\%$ di metano e $42 \pm 1\%$ di idrogeno);

5 prove con miscela di $55 \pm 0,5\%$ di idrogeno in aria.

Le prove sono giudicate soddisfacenti se l'accensione non si trasmette alla camera di prova.

Qualora il tagliafiamma sull'impianto di scarico sia realizzato con dispositivo ad acqua, le prove devono essere effettuate col fluido al livello minimo indicato dal costruttore. Inoltre durante le prove non devono verificarsi perdite di acqua all'esterno del dispositivo.

b) *Motori alimentati con turbo compressore.*

La prova va eseguita nel modo indicato nella lettera a) del punto 3.5.4 e con le modalità di prova indicate nella lettera b) del punto 3.5.2.

3.6. Prove individuali.

3.6.1. Prova termica.

Il motore Diesel completo dei sistemi di aspirazione e di scarico e di tutti i dispositivi ausiliari deve essere fatto funzionare al carico nominale nelle condizioni di servizio indicate dal costruttore e riportate nel manuale d'uso e manutenzione.

Deve essere registrata la massima temperatura superficiale esterna dell'apparecchiatura a regime termico raggiunto.

Tale temperatura deve risultare inferiore o uguale ai valori indicati al punto 2.1.3.

Qualora la prova sulla macchina completa risultasse di difficile applicazione pratica, essa può essere effettuata in alternativa sul motore al banco di prova simulando le condizioni di carico e di installazione che si hanno in esercizio.

La prova termica potrà essere eseguita, seguendo le modalità sopraindicate, a cura del costruttore dell'impianto antideflagrante.

In tal caso il costruttore rilascerà, sotto la sua responsabilità, apposito verbale di collaudo firmato da un tecnico abilitato.

3.6.2. Prova di tenuta agli urti.

La prova di tenuta agli urti dovrà essere effettuata su parti dell'apparecchiatura secondo le modalità previste dal paragrafo 22.4.3.1 della norma CEI 31-8 (1978), nei casi giudicati necessari da parte del laboratorio.

3.6.3. Prove di pressione.

Tutte le custodie a prova di esplosione dovranno subire una prova di pressione idraulica ad un valore di 1,5 volte la pressione di riferimento (ottenuta dalla prova di cui al punto 3.5.2) con un minimo di 3,5 bar.

La durata della prova deve essere di almeno 10 secondi, con un massimo di 60 secondi.

4. CONTRASSEGNI.

Il motore Diesel conforme a questa specifica deve portare sulla parte principale della costruzione i contrassegni in un punto visibile e in modo leggibile e duraturo.

Oltre ai dati funzionali i contrassegni dovranno riportare le seguenti indicazioni:

nome e/o marchio di fabbrica del costruttore;
tipo e materiale dell'apparecchiatura;
temperatura massima superficiale.

Un particolare contrassegno dovrà riportare la seguente dizione: «motore di costruzione a prova di esplosione».

5. DOCUMENTI DA PRESENTARE PER L'APPROVAZIONE DELL'APPARECCHIATURA.

I documenti da presentare al laboratorio dovranno contenere:

1) una nota tecnica descrittiva delle varie parti dell'apparecchiatura, contenente informazioni sulle caratteristiche costruttive e di funzionamento;

2) un disegno d'insieme dell'apparecchiatura che riporti le dimensioni d'ingombro e la dislocazione delle varie parti;

3) disegni dettagliati del motore e dei sistemi di aspirazione e di scarico. In particolare dovranno essere indicate le dimensioni dei vari giunti e i dettagli costruttivi dei tagliafiamma».

91G0268

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 7 giugno 1991, n. 226.

Regolamento recante norme di attuazione dei regolamenti CEE n. 4028/86 e n. 3944/90 in materia di fermo definitivo dell'attività di pesca.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il regolamento della Comunità economica europea n. 4028/86 del 18 dicembre 1986, che al titolo VII, riguardante l'adattamento delle capacità di cattura, prevede, tra l'altro, la concessione di premi di arresto definitivo dall'attività delle navi da pesca;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Vista la legge 19 luglio 1988, n. 278, concernente ulteriori interventi per l'adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il regolamento della Comunità economica europea n. 3944/90 del 31 dicembre 1990, recante modifiche del suddetto regolamento n. 4028/86;

Considerata la necessità di provvedere alla emanazione di norme di applicazione dei suddetti regolamenti della Comunità economica europea;

Considerato che alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della misura dell'arresto definitivo di navi da pesca si provvede a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito con la suddetta legge 16 aprile 1987, n. 183;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 marzo 1991;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 2 maggio 1991;

Vista la comunicazione in data 28 maggio 1991 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espresso parere favorevole sullo schema di regolamento;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Ai fini dell'applicazione in Italia delle norme previste dal titolo VII del regolamento CEE n. 4028/86 del 18 dicembre 1986 e dal regolamento CEE n. 3944/90 del 31 dicembre 1990, per le navi adibite alla pesca marittima, rispondenti alle tipologie, alle caratteristiche ed alle condizioni stabilite nei suddetti regolamenti della

Comunità economica europea, ritirate dall'attività di pesca, è concesso il premio per l'arresto dell'attività conseguente a:

- a) demolizione o affondamento volontario;
- b) destinazione definitiva ad attività diversa dalla pesca;
- c) trasferimento definitivo in un Paese non appartenente alla Comunità economica europea.

2. Non sono consentite modalità di ritiro diverse da quelle sopraindicate.

3. Per le navi di lunghezza, misurata tra le perpendicolari, inferiore a 9 metri solo la demolizione della nave costituisce un'operazione di fermo definitivo ai fini del presente regolamento; il limite suddetto è portato a 12 metri per le navi in grado di praticare la pesca con reti a strascico.

Art. 2.

1. Il premio di cui al precedente art. 1 è concesso nelle misure stabilite nell'allegato V al regolamento CEE n. 3944/90 del 31 dicembre 1990, e successive modificazioni.

2. Il relativo importo, arrotondato alle L. 5.000 inferiori, è corrisposto in lire italiane al cambio, annualmente stabilito dai regolamenti comunitari, in vigore alla data del processo verbale di riconsegna della licenza di pesca relativa alla nave ritirata dall'attività di pesca.

Art. 3.

1. Ai fini dell'ammissione ai benefici del premio di arresto definitivo, il proprietario della nave deve presentare domanda in duplice copia, di cui una in bollo, al Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima.

2. La predetta domanda deve contenere, oltre all'oggetto della richiesta, le generalità complete, il domicilio ed il numero di codice fiscale del richiedente, nonché gli estremi di identificazione (nominativo e numero di immatricolazione) della nave da ritirare.

3. Alla domanda devono essere allegati in duplice copia i seguenti documenti:

- a) certificato di iscrizione nel registro delle imprese di pesca dell'impresa armatrice della nave da ritirare; detto certificato è richiesto anche se l'attività di pesca non è esercitata dal proprietario richiedente;
- b) estratto matricolare o del registro navi minori e galleggianti della nave da ritirare;
- c) copia della licenza di pesca della nave da ritirare;
- d) certificato di stazza della nave da ritirare;
- e) certificazione rilasciata dal Registro italiano navale da cui risulti la lunghezza tra le perpendicolari della nave da ritirare;

f) attestazione dell'autorità marittima o consolare, da cui risulti che la nave da ritirare ha esercitato la pesca per almeno cento giorni nell'anno civile precedente a quello di presentazione della domanda;

g) per le navi del settore della piccola pesca copia della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta antecedente a quella domanda, in alternativa alla documentazione di cui alla lettera f).

Art. 4.

1. Non sono ammissibili le istanze relative alle navi, che siano ritirate dall'attività di pesca in data anteriore a quella di presentazione della domanda di ammissione al beneficio.

Art. 5.

1. Il Ministero della marina mercantile esamina nell'ordine cronologico le domande complete degli elementi e documenti richiesti e, in relazione alle disponibilità di bilancio, provvede con decreto alla ammissione delle istanze ai benefici del premio di arresto definitivo.

2. Il ritiro della nave dall'attività di pesca deve essere effettuato entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di notificazione del decreto stesso, eseguita a mezzo di raccomandata postale.

3. Il ritiro di cui al precedente comma 2 si attua mediante la riconsegna della licenza di pesca all'autorità marittima, che provvede a redigere il relativo processo verbale, del quale sono consegnate almeno due copie all'interessato, nonché a restituire immediatamente la licenza di pesca al Ministero della marina mercantile.

Art. 6.

1. Per conseguire la corresponsione del premio di arresto definitivo i proprietari delle navi ritirate dall'attività di pesca devono presentare, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla data del processo verbale di riconsegna della licenza di pesca, apposita domanda in duplice copia, di cui una in bollo, al Ministero della marina mercantile.

2. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

- a) processo verbale di riconsegna della licenza di pesca della nave ritirata redatto dall'autorità marittima;
- b) estratto matricolare o del registro navi minori e galleggianti della nave ritirata, contenente l'annotazione degli estremi della causale dell'avvenuta cancellazione oppure l'annotazione del vincolo irrevocabile che la nave non potrà più essere adibita alla pesca nelle acque della Comunità economica europea; qualora il ritiro sia avvenuto con la destinazione, nell'ambito della Comunità economica europea, della nave a fini diversi dalla pesca comportanti una nuova immatricolazione della nave, deve essere allegato anche un certificato della nuova immatricolazione contenente analoga annotazione di vincolo irrevocabile;

c) certificazione rilasciata dal competente tribunale, da cui risulti che l'impresa richiedente non si trova in stato fallimentare o di concordato preventivo;

d) certificazione rilasciata dalla competente prefettura ai sensi dell'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

3. Nel caso in cui la domanda di corresponsione sia presentata prima della emanazione del decreto di ammissione di cui al precedente art. 6, il decreto di ammissione è integrato con l'autorizzazione al pagamento del premio.

Art. 7.

1. In accoglimento della domanda di cui al precedente art. 7, il Ministero della marina mercantile provvede alla corresponsione del premio, da effettuarsi, salvo diversa richiesta dell'interessato, con commutazione in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia a favore del creditore.

Art. 8.

1. Il Ministero della marina mercantile provvede, nei termini stabiliti, agli adempimenti previsti dall'art. 24, comma 5, dell'art. 26, comma 2, del regolamento CEE n. 4028/86, e successive modificazioni.

Art. 9.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 giugno 1991

Il Ministro: FACCHIANO

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1991
Registro n. 6 Marina mercantile, foglio n. 261

91G0273

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 23 luglio 1991.

Indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno alle commissioni di avanzamento per la carriera diplomatica per l'anno 1992.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del

regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione ed organi similari;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1978, e successive modificazioni, recante norme di adeguamento al richiamato regolamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, recante modifiche ed integrazioni al predetto regolamento;

Considerato che il mandato dei rappresentanti del personale in seno alle commissioni d'avanzamento scade il 31 dicembre 1991;

Atteso che per il prossimo anno si ravvisa la necessità di eleggere esclusivamente i rappresentanti del personale nell'ambito della commissione di avanzamento per la carriera diplomatica, posto che per l'anno 1992 si prevede l'attivazione soltanto di detto organo collegiale;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali;

Viste le terne proposte dal consiglio di amministrazione nella seduta del 12 giugno 1991;

Atteso che la Corte dei conti, interessata al riguardo, ha designato quale presidente della commissione elettorale centrale il consigliere dott. Giuseppe Nicoletti;

Atteso che con comunicazione telegrafica in data 22 giugno 1991 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ha espresso il proprio assenso in merito allo svolgimento delle suddette elezioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno alla commissione d'avanzamento per la carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri per l'anno 1992.

Le elezioni avranno luogo domenica 10 novembre 1991 e proseguiranno, presso l'Amministrazione centrale, sino alle ore 14 del successivo giorno 11 novembre.

Art. 2.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

Presidente:

Nicoletti Giuseppe, consigliere della Corte dei Conti

Componenti:

Martinez Tagliavia Gaetano e Kelescian Elisabetta, consiglieri di ambasciata;

Busacca Alessandro, consigliere di legazione;

Stellino Liborio, Campanile Antimo e Colaceci Fabrizio, segretari di legazione.

La prima convocazione della predetta commissione è fissata per il giorno 26 agosto 1991.

Art. 3.

La commissione elettorale circoscrizionale per l'interno è costituita come segue:

Presidente:

Brancoli Busdraghi Pietro, consigliere di ambasciata.

Componenti:

Mariotti Giorgio, consigliere d'ambasciata;
Zuppetti Carla, consigliere di legazione;
Tedeschi Adriano, consigliere di legazione;
De Benedictis Raffaele, Curcio Giancarlo e D'Alessandro Emanuela, segretari di legazione.

Art. 4.

La commissione elettorale circoscrizionale per gli uffici all'estero è costituita come segue:

Presidente:

Frittelli Anna Teresa, consigliere d'ambasciata.

Componenti:

Manara Riccardo e Travaglini Angelo, consiglieri di legazione;

Ricciulli Giovanni, primo segretario di legazione;
Ferraro Pierluigi, Cassese Fabio e Latteri Benedetto, segretari di legazione.

Art. 5.

Le commissioni indicate agli articoli 2, 3 e 4 hanno sede presso l'Amministrazione centrale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché nel Bollettino ufficiale del Ministero degli affari esteri.

Roma, 23 luglio 1991

Il Ministro: DE MICHELIS

91A3376

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DECRETO 9 ottobre 1990.

Modificazione all'allegato 4 dell'ordinamento dei servizi del C.N.R. in ordine alla modificazione della denominazione del Centro di studio sulla cristallografia strutturale di Pavia. (Provvedimento n. 11440).

IL PRESIDENTE

Visto l'ordinamento dei servizi del Consiglio nazionale delle ricerche di cui al decreto del presidente del C.N.R. n. 11320 in data 14 luglio 1990, integrato con provvedimento n. 11324 in data 16 luglio 1990 e modificato da ultimo con il provvedimento n. 11371 in data 25 settembre 1990;

Visto il provvedimento n. 8328 in data 31 dicembre 1983, con il quale è stata resa efficace a decorrere dal 1° gennaio 1984, la convenzione per la conferma del Centro di studio sulla cristallografia strutturale, Pavia;

Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di presidenza in data 23 luglio 1987, dalla giunta amministrativa in data 22 giugno 1988, e dalla giunta amministrativa nell'esercizio delle funzioni di consiglio di amministrazione in data 2 giugno 1989, concernenti la modifica della denominazione del Centro di studio sulla cristallografia strutturale, Pavia, in Centro di studio sulla cristallografia e cristallografia, Pavia;

Vista la nota n. EVm/1706 in data 17 settembre 1990 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha comunicato la propria decisione in merito alla modifica regolamentare di cui trattasi;

Ritenuta l'opportunità di provvedere;

Dispone:

L'allegato 4 all'ordinamento dei servizi del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui al decreto del presidente del C.N.R. n. 11320 in data 14 luglio 1990, modificato da ultimo con decreto del presidente del C.N.R. n. 11371 in data 25 settembre 1990, è modificato nel senso che la denominazione del Centro di studio sulla cristallografia strutturale, Pavia, viene modificata in Centro di studio sulla cristallografia e cristallografia, Pavia.

Roma, 9 ottobre 1990

Il presidente: ROSSI BERNARDI

91A3395

DECRETO 20 giugno 1991.

Modificazioni agli allegati 3 e 6 dell'ordinamento dei servizi del C.N.R. in ordine all'armento di organico dell'Istituto gas ionizzati di Padova, dell'Istituto fisica del plasma di Milano e dell'Istituto di zecrobiologia di Roma. (Provvedimento n. 11648).

IL PRESIDENTE

Visto l'ordinamento dei servizi, di cui al decreto del presidente del C.N.R. n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con decreto del presidente del C.N.R. n. 11440 in data 9 ottobre 1990;

Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di presidenza in data 6 aprile 1989, 20 luglio 1989 e 8 febbraio 1990, dalla giunta amministrativa in data 28 giugno 1989 e 11 aprile 1990, e dalla giunta amministrativa nell'eserci-

zio delle funzioni di consiglio di amministrazione in data 30 giugno 1989 e 25 gennaio 1991, concernenti aumenti di organico rispettivamente per l'Istituto gas ionizzati, Padova, l'Istituto fisica del plasma, Milano, e l'Istituto di neurobiologia, Roma;

Viste le note n. EVm/918 del 17 novembre 1989 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, n. 40357 del 9 novembre 1989 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica e n. 184281 del 30 novembre 1989 del Ministero del tesoro, con le quali le amministrazioni predette si sono espresse circa il predetto aumento di organico;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato 3 all'ordinamento dei servizi del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui al decreto del presidente del C.N.R. n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con decreto del presidente del C.N.R. n. 11440 in data 9 ottobre 1990, è modificato nel senso che l'organico dell'Istituto gas ionizzati, dell'Istituto fisica del plasma e dell'Istituto di neurobiologia viene aumentato delle seguenti unità:

Istituto gas ionizzati:

diciassette posti di X qualifica - profilo ricercatore.

Istituto fisica del plasma:

otto posti di X qualifica - profilo ricercatore.

Istituto di neurobiologia:

otto posti di X qualifica - profilo ricercatore.

Pertanto l'organico degli istituti di cui sopra è il seguente:

	Qualifiche					Totale
	X	VII	VI	V	IV	
Istituto gas ionizzati	27	2	1	6	—	36
Istituto fisica del plasma	21	8	2	3	1	35
Istituto neurobiologia	11	5	1	4	—	21

Art. 2.

In conseguenza di quanto disposto nell'art. 1 la tabella dell'allegato 6 dell'ordinamento dei servizi è modificato nel senso che il contingente della X qualifica funzionale è aumentato di trentatre unità.

Si riporta l'allegato 6 comprensivo dell'aumento di cui sopra.

ALLEGATO 6

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
C	Dirigente generale	6	Direttore centrale.	6
D	Dirigente superiore.	13	Direttore di reparto - Consigliere aggiunto	13
E	Primo dirigente.	15	Direttore di reparto - Vice consigliere	15
		34		34
	Qualifica funzionale			Dotazione
X				3.102
IX				54
VIII				691
VII				1.341
VI				327
V				1.335
IV				223
III				313
				7.386

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Roma, 20 giugno 1991

Il presidente: ROSSI BERNARDI

91A3396

DECRETO 20 giugno 1991.

Modificazioni agli articoli 24, 25 e 27 dell'ordinamento dei servizi del C.N.R. riguardanti le aree di ricerca. (Provvedimento n. 11649).

IL PRESIDENTE

Visto l'ordinamento dei servizi, di cui al decreto del presidente del C.N.R. n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con decreto del presidente del C.N.R. n. 11648 in data 20 giugno 1991;

Vista la delibera del consiglio di presidenza del 26 aprile 1990, n. 300, relativa alla modifica degli articoli 24, 25 e 27 dell'attuale ordinamento dei servizi per quanto riguarda le aree di ricerca;

Visto il telex n. 1221 in data 25 marzo 1991 con il quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, eseguito l'esame di legittimità e di merito di cui agli articoli 8 e 17 della legge 9 maggio 1989, n. 168, comunica di non aver motivi ostativi all'emanazione definitiva dei contenuti della deliberazione stessa nelle forme dovute;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della predetta legge;

Decreta:

Gli articoli 24, 25 e 27 dell'ordinamento dei servizi di cui al decreto del presidente del C.N.R. n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con decreto del presidente del C.N.R. n. 11648 in data 20 giugno 1991, sono rispettivamente modificati come segue:

«Art. 24. — All'area di ricerca sono preposti un direttore e un comitato di area.

L'incarico di direttore è conferito, con provvedimento del presidente del C.N.R., previa deliberazione della giunta amministrativa nell'esercizio delle funzioni di consiglio di amministrazione, da adottarsi su designazione del nominativo da parte del consiglio di presidenza tra una rosa di nomi proposta dal direttore generale al consiglio stesso, a personale appartenente alla X qualifica funzionale, a personale di pari qualifica comandato presso il C.N.R. ai sensi dell'art. 40 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e a personale assunto a norma dell'art. 36 della citata legge.

Il direttore:

cura il perseguimento dei fini dell'area;
è responsabile della gestione dei servizi comuni dell'area;
cura i compiti affidatigli dagli organi direttivi dell'ente.

Il comitato di area è nominato con provvedimento del presidente del C.N.R. Esso è composto da un presidente, dai direttori delle unità organiche afferenti all'area, dal direttore dell'area e da tre membri eletti dal personale del C.N.R., dei quali due appartenenti alla X qualifica funzionale.

Il presidente è nominato con provvedimento del presidente del C.N.R. previa deliberazione della giunta amministrativa nelle funzioni di consiglio di amministrazione, da adottarsi su designazione del nominativo da parte del consiglio di presidenza tra una rosa di nominativi proposta dal presidente al consiglio stesso.

Il comitato di area è deputato al coordinamento delle azioni per lo svolgimento delle attività scientifiche integrate, tecnologiche e di trasferimento dell'area, nel rispetto dei compiti e delle funzioni dei direttori e dei consigli scientifici degli istituti afferenti all'area stessa.

Art. 25. — Le funzioni di direttore di istituti e centri sono affidate a personale appartenente alla X qualifica funzionale, a personale di pari qualifica funzionale, a personale di pari qualifica comandato ai sensi dell'art. 40 della legge 20 marzo 1975, n. 70, a personale assunto ai sensi del primo comma dell'art. 36 della citata legge n. 70/1975 e a personale docente universitario, secondo le specifiche norme che ne disciplinano lo stato giuridico e il trattamento economico.

Le funzioni di direttore di area di ricerca sono conferite a norma del secondo comma del precedente art. 24.

I direttori degli istituti, centri e aree di ricerca possono essere nominati funzionari delegati, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 30 e 31 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, per l'effettuazione di quelle spese riguardanti i predetti organismi per le quali non sia possibile provvedere direttamente da parte delle competenti strutture amministrative centrali.

Art. 27. — Il C.N.R., con ordinanza del presidente, previa deliberazione della giunta amministrativa, sentiti i rispettivi consigli scientifici, può autorizzare gli istituti, i centri e le aree di ricerca ad eseguire prestazioni a pagamento o contratti di ricerca per conto terzi, determinandone le tariffe. Il direttore è responsabile della loro esecuzione.

Le somme riscosse per dette prestazioni a pagamento sono acquisite al bilancio generale del C.N.R.

Gli accordi di collaborazione ed ogni eventuale altro accordo che comporti comunque l'utilizzazione dei locali, delle attrezzature e del personale, sono riservati alla competenza degli organi direttivi del C.N.R.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Roma, 20 giugno 1991

Il presidente: ROSSI BERNARDI

91A3397

DECRETO 28 giugno 1991.

Rettifica al decreto del presidente del C.N.R. n. 11371 in data 25 settembre 1990 relativo alla soppressione dell'Istituto per la nucleazione aerosoli di Roma. (Provvedimento n. 11661).

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del presidente del C.N.R. n. 11371 in data 25 settembre 1990 relativo alla soppressione dell'Istituto per la nucleazione aerosoli, Roma;

Considerato che per mero errore di trascrizione nel decreto medesimo quale comitato di afferenza dell'istituto predetto è stato indicato il Comitato nazionale per le scienze fisiche invece che il Comitato nazionale per le scienze chimiche;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla rettifica del provvedimento di cui sopra;

Dispone:

Il provvedimento n. 11371 in data 25 settembre 1990 è rettificato nel senso che il comitato di afferenza dell'Istituto per la nucleazione aerosoli deve intendersi il Comitato nazionale per le scienze chimiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Roma, 28 giugno 1991

Il presidente: ROSSI BERNARDI

91A3398

DECRETO 28 giugno 1991.

Modificazioni agli allegati 3 e 4 dell'ordinamento dei servizi del C.N.R. in ordine al comitato di afferenza di alcuni organi di ricerca. (Provvedimento n. 11662).

IL PRESIDENTE.

Visto l'ordinamento dei servizi, di cui al decreto del presidente del C.N.R. n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con decreto del presidente del C.N.R. n. 11661 in data 28 giugno 1991;

Viste le delibere del consiglio di presidenza del 21 settembre 1989, n. 661 e n. 662, del 5 ottobre 1989, n. 709, del 21 dicembre 1989, n. 1074, dell'8 marzo 1990, n. 148, del 14 giugno 1990, n. 517, del 5 luglio 1990, n. 646 relative alla modifica del comitato di afferenza di alcuni organi di ricerca;

Vista la lettera prot. n. EV/795/B/10.0/2.31 in data 16 aprile 1991 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prendeva atto delle variazioni apportate e della redistribuzione degli organi di ricerca all'interno dei comitati di consulenza;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della predetta legge;

Decreta:

Gli allegati 3 e 4 dell'ordinamento dei servizi, di cui al decreto del presidente del C.N.R. n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con decreto del presidente del C.N.R. n. 11661 in data 28 giugno 1991 sono modificati relativamente al comitato di afferenza degli organi appresso riportati secondo quanto per ciascuno di essi indicato:

1) Dal Comitato nazionale per le scienze chimiche al Comitato nazionale per le tecnologie dell'ambiente e dell'habitat:

istituto sull'inquinamento atmosferico, Roma (Montelibretti).

2) Dal Comitato nazionale per le scienze chimiche al Comitato nazionale per le biotecnologie e la biologia molecolare:

istituto di chimica degli ormoni, Milano;

centro di studio per la chimica dei recettori e delle molecole biologicamente attive, Roma.

3) Dal Comitato nazionale per le scienze biologiche e mediche al Comitato nazionale per le scienze e le tecnologie dell'ambiente e dell'habitat:

istituto di biologia del mare, Venezia;

istituto sperimentale talassografico, Messina;

istituto sperimentale talassografico, Taranto;

istituto italiano di indrobiologia «Dr. M. De Marchi», Pallanza.

4) Dal Comitato nazionale per le scienze biologiche e mediche al Comitato nazionale per le biotecnologie e la biologia molecolare:

istituto di genetica biochimica ed evolutivistica, Pavia.

5) Dal Comitato nazionale per le scienze biologiche e mediche al Comitato nazionale per le biotecnologie e la biologia molecolare:

istituto internazionale di genetica e biofisica, Napoli;

istituto di biochimica delle proteine ed enzimologia, Arco Felice.

6) Dal Comitato nazionale per le ricerche tecnologiche e l'innovazione al Comitato nazionale per le scienze e le tecnologie dell'ambiente e dell'habitat:

istituto di ricerca sulle acque, Roma;

istituto di tecnologia della pesca e del pescato, Mazara del Vallo;

istituto di ricerche sulla pesca marittima, Ancona;

istituto per lo sfruttamento biologico delle lagune, Lesina.

7) Dal Comitato nazionale per le ricerche tecnologiche e l'innovazione al Comitato nazionale per la scienza e la tecnologia dei beni culturali:

istituto per le tecnologie applicate ai beni culturali, Roma (Montelibretti).

Si riporta per quanto concerne i comitati interessati l'elenco completo di tutti gli organi rispettivamente a ciascuno di essi afferenti:

COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE CHIMICHE

Allegato 3

Istituto di spettroscopia molecolare, Bologna.

Istituto di fotochimica e radiazioni d'alta energia, Bologna.

Istituto dei composti del carbonio contenenti eteroatomi e loro applicazioni, Ozzano Emilia (Bologna).

Istituto di chimica e tecnologia dei materiali e dei componenti per l'elettronica, Bologna.

Istituto per lo studio della stereo chimica ed enetica dei composti di coordinazione, Firenze.

Istituto di chimica delle macromolecole, Milano.

Istituto di chimica di molecole di interesse biologico, Arco Felice (Napoli).

Istituto di ricerche su tecnologia dei polimeri e reologia, Napoli.

Istituto di ricerche sulla combustione, Napoli.

Istituto di chimica e tecnologia dei radioelementi, Padova.

Istituto di polarografia ed elettrochimica preparativa, Padova.

Istituto di chimica quantistica ed energetica molecolare, Pisa.

Istituto di teoria e struttura elettronica e comportamento spettrochimico dei composti di coordinazione, Roma (Montelibretti).

Istituto di cromatografia, Roma (Montelibretti).

Istituto di strutturistica chimica «Giordano Giacomello», Roma (Montelibretti).

Istituto di chimica nucleare, Roma (Montelibretti).
 Istituto di metodologie avanzate inorganiche, Roma (Montelibretti).
 Istituto per l'applicazione delle tecniche chimiche avanzate ai problemi agrobiologici, Sassari.
 Istituto per la chimica e la tecnologia dei materiali polimerici, Catania.
 Istituto per lo studio delle sostanze naturali di interesse alimentare e chimico farmaceutico, Catania.
 Istituto di ricerche sui metodi e processi chimici per la trasformazione e l'accumulo dell'energia, Messina.
 Istituto di chimica fisica applicata dei materiali, Genova.
 Istituto di chimica analitica strumentale, Pisa.

Allegato 4

Centro di studio sulle sostanze organiche naturali, Milano.
 Centro di studio sulla sintesi e la struttura dei composti dei metalli di transizione nei bassi stati di ossidazione, Milano.
 Centro di studio per la sintesi e la stereochemica di speciali sistemi organici, Milano.
 Centro di studio sui processi elettrochimici, Milano.
 Centro per lo studio sulle relazioni tra struttura e reattività chimica, Milano.
 Centro di studi chimico-fisici di macromolecole sintetiche e naturali, Genova.
 Centro di studio sui diariloidi e loro applicazioni, Genova.
 Centro di studio per la chimica e tecnologia dei composti metallorganici degli elementi di transizione, Padova.
 Centro di studio sui meccanismi di reazioni organiche, Padova.
 Centro di studio sulla stabilità e reattività dei composti di coordinazione, Padova.
 Centro di studio sulla chimica del farmaco e dei prodotti biologicamente attivi, Padova.
 Centro di studio sugli stati molecolari radicalici ed eccitati, Padova.
 Centro di studio per la fisica delle macromolecole, Bologna.
 Centro di studio sulla fotochimica e reattività degli stati eccitati dei composti di coordinazione, Ferrara.
 Centro di studio sulla chimica e struttura dei composti eterociclici e loro applicazioni, Firenze.
 Centro studi sui processi ionici di polimerizzazione e proprietà fisiche e tecniche di sistemi di macromolecole, Pisa.
 Centro di studio per l'elettrochimica e la chimica fisica delle interfasi, Roma.
 Centro di studio sulla struttura e attività catalitica dei sistemi di ossidi, Roma.
 Centro di studio per la termodinamica chimica alle alte temperature Roma.

Centro di studio per la chimica delle sostanze organiche naturali, Roma.
 Centro di studio per la chimica del farmaco, Roma.
 Centro di studio sui meccanismi di reazione, Roma.
 Centro di studio per la strutturistica diffrattometrica, Parma.
 Centro di studio per la chimica dei plasmi, Bari.
 Centro di studio per la sintesi, le proprietà chimiche e le proprietà fisiche di macromolecole stereordinate e otticamente attive, Pisa.
 Centro di studio sui biopolimeri, Padova.
 Centro di studio per la radiochimica ed analisi per attivazione, Pavia.
 Centro di studio per la termodinamica e l'elettrochimica dei sistemi salini fusi e solidi, Pavia.
 Centro di studio sulle metodologie innovative di sintesi organiche, Bari.

COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE BIOLOGICHE E MEDICHE

Allegato 3

Istituto di fisiologia dei centri nervosi, Milano.
 Istituto di fisiologia clinica, Pisa.
 Istituto di neurofisiologia, Pisa.
 Istituto di mutagenesi e differenziamento, Pisa.
 Istituto di biologia cellulare, Roma.
 Istituto di psicobiologia e psicofarmacologia, Roma.
 Istituto di psicologia, Roma.
 Istituto di ricerche sulle talassemie ed anemie mediterranee, Cagliari.
 Istituto di biologia dello sviluppo, Palermo.
 Istituto di citomorfologia normale e patologica, Chieti.
 Istituto sulla tipizzazione tissutale e problemi della dialisi, L'Aquila.
 Istituto per lo studio delle malattie ereditarie e carenziali, Cosenza.
 Istituto di medicina sperimentale, Roma.
 Istituto di fisiopatologia respiratoria, Palermo.
 Istituto di tecnologie biomediche avanzate, Milano.
 Istituto di neurobiologia, Roma.

Allegato 4

Centro di studio per la immunogenetica e l'istocompatibilità, Torino.
 Centro di studio sulla biologia cellulare e molecolare delle piante, Milano.
 Centro di studio sulla farmacologia delle infrastrutture cellulari, Milano.
 Centro di studio per le ricerche cardiovascolari, Milano.
 Centro di studio sulla patologia cellulare, Milano.
 Centro di studio sulla patologia della mammella e la produzione igienica del latte, Milano.

Centro di studio per la neurofisiologia cerebrale, Genova.

Centro di studio per la biologia e fisiopatologia muscolare, Padova.

Centro di studio per la fisiologia e la biochimica delle emocianine, Padova.

Centro di studio sulla fisiologia mitocondriale, Padova.

Centro di studio per la faunistica ed ecologia tropicali, Firenze.

Centro di studio sulla genetica evoluzionistica, Roma.

Centro di studio sulla biologia molecolare, Roma.

Centro di studio per gli acidi nucleici, Roma.

Centro di studio per la fisiopatologia dello shock, Roma.

Centro di studio per la endocrinologia e l'oncologia sperimentale, Napoli.

Centro di studio sui mitocondri e metabolismo energetico, Bari.

Centro di studio per l'istochimica, Pavia.

Centro di fisiologia clinica, Reggio Calabria.

Centro per lo studio delle cellule germinali, Siena.

COMITATO NAZIONALE PER LE RICERCHE TECNOLOGICHE
E L'INNOVAZIONE

Allegato 3

Istituto centrale per l'industrializzazione e la tecnologia edilizia, San Giuliano Milanese (Milano).

Istituto di studi sulla ricerca e sulla documentazione scientifica, Roma.

Istituto di tecnologie biomediche, Roma.

Istituto di metrologia «G. Colonnetti», Torino.

Istituto per la meccanizzazione agricola, Torino.

Istituto di ricerche tecnologiche per la ceramica, Faenza (Ravenna).

Istituto per la corrosione marina dei metalli, Genova.

Istituto sperimentale per le macchine utensili, Milano.

Istituto per la tecnologia dei materiali metallici non tradizionali, Cinisello Balsamo (Milano).

Istituto per la lavorazione dei metalli, Orbassano (Torino).

Istituto per le tecnologie didattiche, Genova.

Istituto per la ricerca sul legno, Firenze.

Istituto per la tecnologia del legno, San Michele all'Adige (Trento).

Istituto sulla propulsione e sull'energetica, Peschiera Borromeo (Milano).

Istituto di ricerche e sperimentazione laniera «O. Rivetti», Biella (Vercelli).

Allegato 4

Centro di ricerche e di sviluppo nell'impiego degli elastomeri, San Giuliano Milanese (Milano) - cessata attività.

COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE
E LE TECNOLOGIE DELL'AMBIENTE E DELL'HABITAT

Allegato 3

Istituto di biologia del mare, Venezia.

Istituto italiano di idrobiologia «Dr. Marco De Marchi», Pallanza.

Istituto sperimentale talassografico, Messina.

Istituto sperimentale talassografico, Taranto.

Istituto di ricerca sulle acque, Roma.

Istituto di ricerche sulla pesca marittima, Ancona.

Istituto per lo sfruttamento biologico delle lagune, Lesina (Foggia).

Istituto di tecnologia della pesca e del pescato, Mazara del Vallo (Trapani).

Istituto inquinamento atmosferico, Roma (Montelibretti).

COMITATO NAZIONALE PER LE BIOTECNOLOGIE
E LA BIOLOGIA MOLECOLARE

Allegato 3

Istituto internazionale di genetica e biofisica, Napoli.

Istituto di biochimica delle proteine ed enzimologia, Napoli.

Istituto di chimica degli ormoni, Milano.

Istituto di genetica biochimica ed evoluzionistica, Pavia.

Allegato 4

Centro di studio per la chimica dei recettori e delle molecole biologicamente attive, Roma.

COMITATO NAZIONALE PER LA SCIENZA
E LA TECNOLOGIA DEI BENI CULTURALI

Allegato 3

Istituto per le tecnologie applicate ai beni culturali, Roma (Montelibretti).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Roma, 28 giugno 1991

Il presidente: ROSSI BERNARDI

91A3399

DECRETO 3 luglio 1991.

Modificazioni agli allegati 3 e 4 dell'ordinamento dei servizi del C.N.R. in ordine alla istituzione dell'Istituto di ricerca sui sistemi giudiziari di Bologna e del Centro per lo studio delle letterature e delle culture delle aree emergenti di Torino. (Provvedimento n. 11663).

IL PRESIDENTE

Visto l'ordinamento dei servizi di cui al decreto del presidente del C.N.R. n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con decreto del presidente del C.N.R. n. 11662 in data 28 giugno 1991;

Viste le delibere assunte dal consiglio di presidenza in data 21 settembre 1989, n. 607, dalla giunta amministrativa in data 25 luglio 1990, n. 689, e dalla giunta amministrativa nell'esercizio delle funzioni di consiglio di amministrazione in data 27 luglio 1990, n. 570.2.A1, in ordine alla istituzione dell'Istituto di ricerca sui sistemi giudiziari - Bologna;

Viste le delibere assunte dal consiglio di presidenza in data 7 aprile 1988, n. 277 e in data 16 gennaio 1990, n. 10, dalla giunta amministrativa in data 3 maggio 1990, n. 321 e dalla giunta amministrativa nell'esercizio delle funzioni di consiglio di amministrazione in data 23 marzo 1990, n. 563.38.12, per la parte relativa alla istituzione del Centro per lo studio delle letterature e delle culture delle aree emergenti con sede a Torino e sezione iberistica e latino americana a Milano;

Viste le lettere del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 9 aprile 1991, prot. n. EV/730/B/10.0/2 e 11 aprile 1991, prot. n. EV/738/B/10.0/2, del Ministero del tesoro in data 17 maggio 1991, prot. n. 134285 e della presidenza del consiglio Dipartimento funzione pubblica in data 12 aprile 1991, prot. n. 73847.6.2.16, in ordine all'approvazione dei due organi sopraindicati e del relativo organico del personale;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

Gli allegati 3 e 4 dell'ordinamento dei servizi, di cui al decreto del presidente del C.N.R. n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con decreto del presidente del C.N.R. n. 11662 in data 28 giugno 1991, sono rispettivamente modificati nel senso che viene inserito tra gli istituti afferenti al Comitato nazionale per le scienze giuridiche e politiche, l'Istituto di ricerca sui sistemi giudiziari - Bologna e viene inserito tra i centri afferenti al comitato per le scienze storiche, filosofiche e filologiche, il Centro per lo studio delle letterature e delle culture delle aree emergenti con sede a Torino e sezione iberistica e latino americana in Milano, rispettivamente con il seguente organico di personale:

	X qualifica (ex CTP)	VIII qualifica (ex STER)	VII qualifica (ex ATP)	VI qualifica (ex As. Am)	V qualifica (ex OTP)	Totale
Istituto di ricerca sui sistemi giudiziari	6	—	1	1	3	11
Centro per lo studio delle letterature e delle culture delle aree emergenti	5 *	—	—	—	—	5
						—
						Totale . . 16

* Di cui tre alla sede di Torino e due alla sezione di Milano.

Si riporta in allegato per quanto concerne i Comitati nazionali per le scienze giuridiche e politiche e per le scienze storiche, filosofiche e filologiche l'elenco completo degli organi rispettivamente afferenti.

Art. 2.

In conseguenza alla istituzione dei due organi predetti la tabella dell'allegato 6 dell'ordinamento dei servizi è modificata nel senso che il contingente della X qualifica è aumentato di undici unità, il contingente del VII livello è aumentato di una unità, il contingente del VI livello è aumentato di una unità ed il contingente del V livello è aumentato di tre unità.

Si riporta in allegato l'allegato 6 dell'ordinamento dei servizi comprensivo dell'aumento di cui sopra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Roma, 3 luglio 1991

Il presidente: ROSSI BERNARDI

ALLEGATO

ELENCO DEGLI ORGANI AFFERENTI RISPETTIVAMENTE AL COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE STORICHE, FILOSOFICHE E FILOLOGICHE E AL COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE GIURIDICHE E POLITICHE COMPRESIVO DELLA MODIFICA DI CUI AL PRESENTE DECRETO.

08 - COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE STORICHE FILOSOFICHE E FILOLOGICHE

Allegato 3

Istituto di linguistica computazionale, Pisa.
Istituto per gli studi micenei ed egeo-anatolici, Roma.
Istituto per la civiltà fenicia e punica, Monterotondo (Roma).
Istituto sui rapporti italo-iberici, Cagliari.
Istituto per l'archeologia etrusco-italica, Roma.

Allegato 4

Centro di studi del pensiero filosofico del '500 e del '600 in relazione ai problemi della scienza, Milano.
Centro di studi sulla filosofia contemporanea, Genova.
Centro di studio sulla storia della tecnica, Genova.

Centro di studio per la dialettologia italiana «O. Parlange», Padova.

Centro di studio per le ricerche di fonetica, Padova.

Centro di studio per il lessico intellettuale europeo, Roma.

Centro di studio del pensiero antico, Roma.

Centro di studio sull'archeologia greca, Catania.

Centro di studi vichiani, Napoli.

Centro di studi «Opera del vocabolario italiano», Firenze.

Centro per lo studio delle letterature e delle culture delle aree emergenti, Torino.

09 - COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE GIURIDICHE E POLITICHE

Allegato 3

Istituto per la documentazione giuridica, Firenze.

Istituto di studi sulle regioni, Roma.

Istituto per lo studio comparato sulle garanzie dei diritti fondamentali, Napoli.

Istituto di ricerca sui sistemi giudiziari, Bologna.

Allegato 4

Centro di studio e di ricerca sulla comunità internazionale e le sue istituzioni, Roma.

Centro di studio e ricerche di diritto comparato e straniero, Roma.

ALLEGATO

Allegato 6

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
C	Dirigente generale	6	Direttore centrale. . .	6
D	Dirigente superiore.	13	Direttore di reparto - Consigliere aggiunto	13
E	Primo dirigente.	15	Direttore di reparto - Vice consigliere	15
		34		34
	Qualifica funzionale			Dotazione
X				3.113
IX				54
VIII				691
VII				1.342
VI				328
V				1.338
IV				223
III				313
			Totale	7.402.

91A3400

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 559/C.6458 XV J del 15 giugno 1991 il manufatto esplosivo denominato: «Catena pirica per gruppo inerziale», che la società Fiat Ciei S.p.a. - Divisione Borletti FB intende importare dalla società Nouvelle Cartoucherie Survilliers (N.C.S.) di Survilliers (Francia), è riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella terza categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

91A3373

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 19 giugno 1991, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1991, registro n. 32 Interno, foglio n. 269, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», con sede in Roma, è stata autorizzata a conseguire il legato della sig.ra Amalia Franchi, nata a Milano il 16 novembre 1907 e deceduta in Rapallo (Genova) il 14 novembre 1989, disposta con testamento olografo, pubblicato dal notaio Giuseppe Bancalari di Rapallo il 6 dicembre 1989, n. 11272/2114 di repertorio e registrato a Rapallo il 13 dicembre 1989 al n. 1145.

Il legato spettante alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» consiste in un quarto dei beni rinvenuti in una cassetta di sicurezza presso il Banco di Chiavari, filiale di Rapallo, per l'importo di L. 18.139.521.

91A3404

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della «Lotteria nazionale del Mare» (Estrazione del 21 luglio 1991)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta in Palermo il 21 luglio 1991 e dell'esito della regata del 1° campionato europeo vela d'altura «Lotteria del Mare»:

A) Premi di prima categoria:

- 1) biglietto serie T n. 78993 di lire 2 miliardi abbinato all'imbarcazione «Veletta»;
- 2) biglietto serie O n. 52007 di lire 500 milioni abbinato all'imbarcazione «Malf»;
- 3) biglietto serie AC n. 43361 di lire 200 milioni abbinato all'imbarcazione «Ops II»;

4) premi di lire 50 milioni ciascuno ai seguenti biglietti:

biglietto serie	B	n. 25072
»	E	» 60031
»	V	» 20266
»	Z	» 27292
»	AA	» 08784
»	AG	» 26573
»	AI	» 63537

B) Premi ai rivenditori dei biglietti vincenti:

- 1) biglietto serie T n. 78993 L. 3.000.000;
- 2) biglietto serie O n. 52007 L. 2.000.000;
- 3) biglietto serie AC n. 43361 L. 1.000.000;
- 4) ai rivenditori degli ulteriori sette premi di prima categoria L. 500.000 ciascuno.

91A3379

MINISTERO DEL TESORO

N. 142

Corso dei cambi del 23 luglio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1316,300	1316,300	1316,25	1316,300	1316,300	1316,300	1315,650	1316,300	1316,300	1316,30
E.C.U.	1530,800	1530,800	1530,50	1530,800	1530,800	1530,800	1531,100	1530,800	1530,800	1530,80
Marco tedesco	744,560	744,560	744,50	744,560	744,560	744,560	744,570	744,560	744,560	744,56
Franco francese	219,330	219,330	219,75	219,330	219,330	219,330	219,380	219,330	219,330	219,33
Lira sterlina	2201,450	2201,450	2202 —	2201,450	2201,450	2201,450	2201,800	2201,450	2201,450	2201,45
Fiorino olandese	660,850	660,850	660,75	660,850	660,850	660,850	660,780	660,850	660,850	660,85
Franco belga	36,171	36,171	36,205	36,171	36,171	36,171	36,171	36,171	36,171	36,17
Peseta spagnola	11,946	11,946	11,97	11,946	11,946	11,946	11,946	11,946	11,946	11,94
Corona danese	192,720	192,720	192,80	192,720	192,720	192,720	192,710	192,720	192,720	192,72
Lira irlandese	1991,950	1991,950	1991 —	1991,950	1991,950	1991,950	1992 —	1991,950	1991,950	—
Dracma greca	6,799	6,799	6,80	6,799	6,799	6,799	6,798	6,799	6,799	—
Escudo portoghese	8,695	8,695	8,73	8,695	8,695	8,695	8,692	8,695	8,695	8,69
Dollaro canadese	1140,300	1140,300	1139 —	1140,300	1140,300	1140,300	1140,300	1140,300	1140,300	1140,30
Yen giapponese	9,598	9,598	9,60	9,598	9,598	9,598	9,598	9,598	9,598	9,59
Franco svizzero	858,650	858,650	858 —	858,650	858,650	858,650	858,300	858,650	858,650	858,65
Scellino austriaco	105,782	105,782	105,80	105,782	105,782	105,782	105,780	105,782	105,782	105,78
Corona norvegese	191,110	191,110	191,30	191,110	191,110	191,110	191,120	191,110	191,110	191,11
Corona svedese	205,820	205,820	206 —	205,820	205,820	205,820	205,740	205,820	205,820	205,82
Marco finlandese	309,520	309,520	309,75	309,520	309,520	309,520	309,600	309,520	309,520	—
Dollaro australiano	1019,400	1019,400	1020 —	1019,400	1019,400	1019,400	1019,400	1019,400	1019,400	1019,40

Media dei titoli del 23 luglio 1991

Rendita 5% 1935	66,750	Certificati di credito del Tesoro 9,50% 19- 5-1987/92 . .	99,050
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	99,050	» » » 8,75% 18- 6-1987/93 . .	99,950
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,175	» » » 8,75% 17- 7-1987/93 . .	97,750
» 10% Cassa DD.PP. scz. A Cr. C.P. 97	95,975	» » » 8,50% 19- 8-1987/93 . .	96,175
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	85,575	» » » 8,50% 18- 9-1987/93 . .	113,250
» » » 21- 4-1987/94	85,200	» » » 13,95% 1- 1-1990,94 . .	102,450
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100 —	» » » 13,95% 1- 1-1990,94 II	102,450
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100 —	» » » TR 2,5% 1983/93	100,100
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,125	» » » Ind. 1- 8-1984/91	99,950
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,075	» » » » 1- 9-1984/91	100,025
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,275	» » » » 1-10-1984/91	100,225
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,025	» » » » 1-11-1984/91	100,250
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,050	» » » » 1-12-1984/91	100,225
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,125	» » » » 1- 1-1985/92	100,150
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,875	» » » » 1- 2-1985/92	99,925
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,725	» » » » 18- 4-1986/92	100,725
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,675	» » » » 19- 5-1986/92	100,700
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,825	» » » » 20- 7-1987/92	100,350
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,725	» » » » 19- 8-1987/92	100,300
» » » 12,50% 20-11-1990/96	99,625	» » » » 1-11-1987/92	100,275
» » » 10,25% 1-12-1988/96	97,425	» » » » 1-12-1987/92	100,300
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,900	» » » » 1- 1-1988/93	100,050
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,075		

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100 —	Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1-11-1991	99,650	
» » » »	1- 3-1988/93	100 —	» » »	11,50%	21-12-1991	99,750	
» » » »	1- 4-1988/93	100,050	» » »	9,25%	1- 1-1992	99,050	
» » » »	1- 5-1988/93	100,625	» » »	9,25%	1- 2-1992	98,875	
» » » »	1- 6-1988/93	100,500	» » »	11,00%	1- 2-1992	99,300	
» » » »	18- 6-1986/93	100,150	» » »	9,15%	1- 3-1992	98,650	
» » » »	1- 7-1988/93	100,575	» » »	12,50%	17- 3-1992	99,850	
» » » »	17- 7-1986/93	99,875	» » »	9,15%	1- 4-1992	98,550	
» » » »	1- 8-1988/93	100,300	» » »	11,00%	1- 4-1992	99,050	
» » » »	19- 8-1986/93	99,350	» » »	12,50%	1- 4-1992	99,875	
» » » »	1- 9-1988/93	100,225	» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,950	
» » » »	18- 9-1986/93	99,275	» » »	12,50%	18- 4-1992	99,875	
» » » »	1-10-1988/93	100,250	» » »	9,15%	1- 5-1992	98,475	
» » » »	20-10-1986/93	99,400	» » »	11,00%	1- 5-1992	98,950	
» » » »	1-11-1988/93	100,475	» » »	12,50%	1- 5-1992	99,875	
» » » »	18-11-1987/93	99,525	» » »	12,50%	17- 5-1992	99,950	
» » » »	19-12-1986/93	99,575	» » »	9,15%	1- 6-1992	98,325	
» » » »	1- 1-1989/94	99,125	» » »	10,50%	1- 7-1992	100,225	
» » » »	1- 2-1989/94	100,100	» » »	11,50%	1- 7-1992	99,625	
» » » »	1- 3-1989/94	100,125	» » »	11,50%	1- 8-1992	99,500	
» » » »	15- 3-1989/94	100,200	» » »	12,50%	1- 9-1992	100,075	
» » » »	1- 4-1989/94	100,175	» » »	12,50%	1-10-1992	100,100	
» » » »	1- 9-1988/94	99,750	» » »	12,50%	1- 2-1993	100,250	
» » » »	1-10-1987/94	99,075	» » »	12,50%	1- 7-1993	100,150	
» » » »	1-11-1989/94	99,875	» » »	12,50%	1- 8-1993	99,850	
» » » »	1- 1-1990/95	100,125	» » »	12,50%	1- 9-1993	99,650	
» » » »	1- 2-1985/95	100,050	» » »	12,50%	1-10-1993	99,500	
» » » »	1- 3-1985/95	99,100	» » »	12,50%	1-11-1993	99,525	
» » » »	1- 3-1990/95	99,350	» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,500	
» » » »	1- 4-1985/95	99,100	» » »	12,50%	17-11-1993	99,675	
» » » »	1- 5-1985/95	99,125	» » »	12,50%	1-12-1993	99,375	
» » » »	1- 5-1990/95	99,600	» » »	12,50%	1- 1-1989/94	99,625	
» » » »	1- 6-1985/95	99,400	» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,400	
» » » »	1- 7-1985/95	99,625	» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,350	
» » » »	1- 7-1990/95	98,350	» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,225	
» » » »	1- 8-1985/95	98,875	» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99,150	
» » » »	1- 9-1985/95	98,600	» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,175	
» » » »	1- 9-1990/95	99,200	» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,200	
» » » »	1-10-1985/95	98,825	» » »	12,50%	1- 9-1990/94	98,950	
» » » »	1-10-1990/95	99,475	» » »	12,50%	1-11-1990/94	99 —	
» » » »	1-11-1985/95	99,025	» » »	12,50%	1- 6-1990/97	98,675	
» » » »	1-11-1990/95	99,550	» » »	12,50%	16- 6-1990/97	98,350	
» » » »	1-12-1985/95	99,225	» » »	12,50%	1-11-1990/97	98,100	
» » » »	1-12-1990/95	99,575	Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 9-1987/91	8,75%	99,350	
» » » »	1- 1-1986/96	99,100	» » »	» »	21- 3-1988/92	8,50%	99,075
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,900	» » »	» »	26- 4-1988/92	8,50%	98,450
» » » »	1- 2-1986/96	99,175	» » »	» »	25- 5-1988/92	8,50%	98,300
» » » »	1- 3-1986/96	99,675	» » »	» »	22-11-1984/92	10,50%	101,775
» » » »	1- 4-1986/96	99,875	» » »	» »	22- 2-1985/93	9,60%	99,650
» » » »	1- 5-1986/96	99,625	» » »	» »	15- 4-1985/93	9,75%	100,050
» » » »	1- 6-1986/96	99,350	» » »	» »	22- 7-1985/93	9,00%	100,775
» » » »	1- 7-1986/96	99,375	» » »	» »	25- 7-1988/93	8,75%	98,650
» » » »	1- 8-1986/96	98,675	» » »	» »	28- 9-1988/93	8,75%	95,325
» » » »	1- 9-1986/96	98,775	» » »	» »	26-10-1988/93	8,65%	94,750
» » » »	1-10-1986/96	97,850	» » »	» »	22-11-1985/93	8,75%	97,950
» » » »	1-11-1986/96	98,050	» » »	» »	28-11-1988/93	8,50%	94,050
» » » »	1-12-1986/96	98,100	» » »	» »	28-12-1988/93	8,75%	95,400
» » » »	1- 1-1987/97	98,050	» » »	» »	21- 2-1986/94	8,75%	98,450
» » » »	1- 2-1987/97	98,100	» » »	» »	25- 3-1987/94	7,75%	93,350
» » » »	18- 2-1987/97	98,050	» » »	» »	19- 4-1989/94	9,90%	99,900
» » » »	1- 3-1987/97	98,450	» » »	» »	26- 5-1986/94	6,90%	93,950
» » » »	1- 4-1987/97	98,525	» » »	» »	26- 7-1989/94	9,65%	101,450
» » » »	1- 5-1987/97	98,900	» » »	» »	30- 8-1989/94	9,65%	97,950
» » » »	1- 6-1987/97	98,925	» » »	» »	26-10-1989/94	10,15%	98,975
» » » »	1- 7-1987/97	98,600	» » »	» »	22-11-1989/94	10,70%	101,150
» » » »	1- 8-1987/97	98,275	» » »	» »	24- 1-1990/95	11,15%	104,450
» » » »	1- 9-1987/97	98,150	» » »	» »	27- 3-1990/95	12,00%	105,750
			» » »	» »	24- 5-1989/95	9,90%	99,825
			» » »	» »	29- 5-1990/95	11,50%	104,950

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero del tesoro concernente: «Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 luglio 1991». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 171 del 23 luglio 1991)

Nel titolo del comunicato citato in epigrafe, riportato nel sommario ed alla pagina 63, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è riportata la data: «30 luglio 1991», si legga ed intenda: «15 luglio 1991».

91A3405

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◆ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
- ◆ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6
- ◆ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◆ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◆ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◆ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◆ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◆ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◆ **PALMI** (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
- ◆ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
- ◆ **SOVERATO** (Catanzaro)
Rivendita generi Monopollo
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◆ **ANGRI** (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Gaii, 4
- ◆ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◆ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◆ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◆ **CAVA DEI TIRRENI** (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◆ **FORIO D'ISCHIA** (Napoli)
Libreria MATTERA
- ◆ **NOCERA INFERIORE** (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◆ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- ◆ **ARGENTA** (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◆ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◆ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◆ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◆ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◆ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◆ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
- ◆ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◆ **ROMA** (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◆ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◆ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE

- ◆ **LIBreria ITALO SVEVO**
Corso Italia, 9/F
- ◆ **Libreria TERGESTE S.a.s.**
Piazza della Borsa, 15
- ◆ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
- ◆ **Libreria BENEDETTI**
Via Mercatovecchio, 13
- ◆ **Libreria TARANTOLA**
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◆ **APRILIA** (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◆ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◆ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◆ **LAVINIO** (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◆ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◆ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
- ◆ **Libreria DEI CONGRESSI**
Viale Civiltà del Lavoro, 124
- ◆ **Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA**
Via Santa Maria Maggiore, 121
- ◆ **Cartolibreria ONORATI AUGUSTO**
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◆ **Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA**
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
- ◆ **SORA** (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◆ **TIVOLI** (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◆ **TUSCANIA** (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
- ◆ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◆ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◆ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◆ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 38/R

LOMBARDIA

- ◆ **ARESE** (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◆ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◆ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◆ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◆ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◆ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◆ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◆ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Calmi, 14
- ◆ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

- ◆ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◆ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
- ◆ **Libreria PROPERI**
Corso Mazzini, 188
- ◆ **MACERATA**
Libreria MORICETTA
Piazza Annessione, 1
- ◆ **Libreria TOMASSETTI**
Corso della Repubblica, 11
- ◆ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

- ◆ **CAMPOBASSO**
D.I.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1
- ◆ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◆ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
- ◆ **Libreria BOFFI**
Via dei Martiri, 31
- ◆ **ALBA** (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◆ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
- ◆ **BIELLA** (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◆ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◆ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16
- ◆ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80
- ◆ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

- ◆ **ALTAMURA** (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◆ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
- ◆ **Libreria LATERZA e LAVIOSA**
Via Crisauzio, 16
- ◆ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◆ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◆ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◆ **MANFREDONIA** (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◆ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◆ **ALGHERO** (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◆ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◆ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◆ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◆ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◆ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◆ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

- ◆ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
- ◆ **Libreria GARGIULO**
Via F. Riso, 56/58
- ◆ **Libreria LA PAGLIA**
Via Etna, 393/395
- ◆ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◆ **FAVARA** (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◆ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◆ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
- ◆ **Libreria FLACCOVIO LICAF**
Piazza Don Bosco, 3
- ◆ **Libreria FLACCOVIO S.F.**
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◆ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◆ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◆ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- ◆ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◆ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◆ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
- ◆ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
- ◆ **Libreria Prof.le SESTANTE**
Via Montanara, 9
- ◆ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
- ◆ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◆ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macalì, 37
- ◆ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 57

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◆ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◆ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMERIA

- ◆ **FOLIGNO** (Perugia)
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◆ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◆ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◆ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

- ◆ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
- ◆ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◆ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◆ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◆ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◆ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
- ◆ **Libreria GIURIDICA**
Via della Costa, 5
- ◆ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
 BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Fiaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 315.000 - semestrale L. 170.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 56.000 - semestrale L. 40.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 175.000 - semestrale L. 95.000 <p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 56.000 - semestrale L. 40.000 		<p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 175.000 - semestrale L. 95.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 600.000 - semestrale L. 330.000 <p>Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 800.000 <p>Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 530.000
--	--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 119.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate.	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna.	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive.	L. 1.600
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata.	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 260.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 0 0 1 7 7 0 9 1 *

L. 1.200